



**Kantonsgericht von Graubünden  
Dretgira chantunala dal Grischun  
Tribunale cantonale dei Grigioni**

Rif.:  
KSK 09 20

Coira, 05 giugno 2009

Comunicata/o per iscritto il:

## **Decisione**

**Camera di esecuzione e dei fallimenti  
quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sui fallimenti**

Presidenza	Presidente Brunner
Giudici	Bochsler e Hubert
Attuario	Crameri

Visto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimenti

di X., debitrice e ricorrente,

contro

lo stato di ripartizione dell'Ufficio d'esecuzione Surses del 24 aprile 2009, in re Y.,  
creditrice e resistente, contro la ricorrente,

concernente stato di ripartizione

è, dopo aver preso conoscenza del ricorso del 7 maggio 2009 e degli atti inoltrati,  
della presa di posizione dell'Ufficio d'esecuzione Surses del 12 maggio 2009 con gli  
acclusi atti procedurali, della risposta della Y. del 26 maggio 2009 e considerato,

- che su domanda della Y. quale creditrice, il 9 gennaio 2009 l'Ufficio d'esecuzione Surses, nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (no. d'esecuzione 2008120), ha venduto all'incanto il fondo no. A. (appartamento di due stanze) del registro fondiario del Comune di B. della debitrice X., aggiudicandolo alla creditrice per l'importo di fr. 171'000.--,
- che il 24 aprile 2009 alla debitrice è stato comunicato che dello stato di ripartizione poteva esser presa visione fino al 6 maggio 2009 presso l'ufficio d'ese-cuzione,
- che contro lo stato di ripartizione il 7 maggio 2009 X. è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sui fallimenti e da una parte ha censurato la totalità dei costi di messa all'asta di fr. 8'272.45; inoltre ha contestato una violazione dell'art. 49 RFF, secondo cui i costi del trapasso di proprietà ecc. sono messi a carico all'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo d'aggiudicazione; infine ha fatto valere che la pretesa della creditrice non era stata calcolata correttamente
- che il 12 maggio 2009 l'Ufficio d'esecuzione Surses ha proposto la reiezione del ricorso e il 26 maggio 2009 la Y. ha fatto la stessa proposta,
- che a torto la ricorrente invoca l'art. 49 RFF e fa valere che i costi di realizzazione devono essere sopportati dall'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo d'aggiudicazione,
- che ai sensi dell'art. 156 in unione all'art. 135 LEF determinante è la regolarizzazione stabilita nelle condizioni d'incanto,
- che le condizioni d'incanto del 25 novembre 2008 stabiliscono che i costi d'esecuzione devono essere pagati dall'aggiudicatario e sono imputabili sul prezzo d'aggiudicazione (cifra 7, act. R 01),
- che il 25 novembre 2008 queste condizioni d'incanto sono state recapitate alla debitrice, che da lei non sono state impugnate e che quindi da tempo sono passate in giudicato,
- che quindi questa censura non merita ulteriore discussione,
- che la contestazione dell'ammontare dei costi di realizzazione di fr. 8'272.45 si limita ad una censura generica,
- che la ricorrente non può giustificare concretamente nessuna singola posizione quale violazione dell'ordinamento sulle tasse, sicché per carenza di motivazione questa censura è anche irricevibile,

- che scorretta è segnatamente la supposizione secondo cui l'ufficio d'esecuzione abbia richiesto una perizia inutile e costosa, poiché la stima dell'ufficio d'esecuzione ammonta unicamente a fr. 190.-- (U 02 S. 1),
- che questa decisione d'irricevibilità non può essere ostacolata dal petito della ricorrente, che chiede che l'ufficio d'esecuzione dimostri dettagliatamente i costi di realizzazione,
- che infatti un simile rendiconto dettagliato si trova agli atti (act. U 02) e conformemente all'art. 8a LEF la debitrice avrebbe potuto consultare questo documento,
- che a ciò non può essere rimediato nella procedura di ricorso con una richiesta all'autorità di vigilanza,
- che irricevibili sono infine anche le eccezioni concernenti l'ammontare del credito della Y., dato che questo risulta dall'elenco-oneri (act. PQ 01 e S 01), notificato alla debitrice il 25 novembre 2008 (cfr. art. 156 in unione all'art. 140 LEF) e quest'ultimo, non impugnato, è passato in giudicato,
- che di conseguenza il ricorso, nella misura in cui è comunque ricevibile, si rivela infondato,
- che per la procedura di ricorso non sono prelevate spese e non possono neanche essere assegnate delle indennità a titolo di ripetibili (artt. 61 e 62 dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della LEF),

**deciso**

1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. I costi della procedura di ricorso di fr. 1'200.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 74 cpv. 2 lett. c/d della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a: